




**COMUNE DI POGGIO RENATICO**  
*Provincia di Ferrara*



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER L'ARMAMENTO DEL SERVIZIO**  
**DI POLIZIA MUNICIPALE**

**(Legge 7 marzo 1985, n. 65 - D.M. 4 marzo 1987, n. 145)**



## **INDICE**

### **CAPO I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

- Art. 1 .Disposizioni generali
- Art. 2 .Tipo delle armi in dotazione
- Art. 3 .Numero delle armi in dotazione

### **CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

- Art. 4 .Servizi svolti con armi
- Art. 5 .Assegnazione dell'arma
- Art. 6 .Modalità di porto dell'arma
- Art. 7 .Servizi di collegamento e di rappresentanza
- Art. 8 .Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

### **CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

- Art. 9 .Prelevamento e versamento dell'arma
- Art. 10 .Doveri dell'assegnatario
- Art. 11 .Custodia delle armi
- Art. 12 .Armadi metallici
- Art. 13 .Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni
- Art. 14 .Sostituzione delle munizioni
- Art. 15 .Controlli e sorveglianza
- Art. 16 .Doveri del consegnatario delle armi

### **CAPO IV ADDESTRAMENTO**

- Art. 17 .Addestramento al tiro
- Art. 18 .Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

### **CAPO V DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 19 .Norme integrative
- Art. 20 .Entrata in vigore

COMUNE DI POGGIO RENATICO - PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEL SERVIZIO  
DI POLIZIA MUNICIPALE

**Capo I**  
**GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI**

**Art. 1**  
**Disposizioni generali**

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, è disciplinato dal presente Regolamento.

**Art. 2**  
**Tipo delle armi in dotazione**

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico marca Beretta mod. 98FS di cal. 9X21, sia per il personale maschile che femminile.

**Art. 3**  
**Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi, di cui all'Art. 2, in dotazione al Servizio, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto di Ferrara è di 5 (CINQUE) di cui:

- a) N. 5 pistole equivalenti al numero degli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S.;
- b) N. 0 pistole per dotazione di riserva.

Il numero complessivo delle munizioni, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale è di 250 (DUECENTOCINQUANTA).

Il sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Municipale, al locale Comando dei Carabinieri.

**Capo II**  
**MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

**Art. 4**  
**Servizi svolti con armi**

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia locale, urbana e rurale, di Polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla Legge e dai Regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

#### **Art. 5** **Assegnazione dell'arma**

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Ferrara per un periodo di anni 5 e soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

#### **Art. 6** **Modalità di porto dell'arma**

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane non armato e la sicura non inserita.

Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Servizio di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi. Il Comandante-Responsabile del Servizio, può portare l'arma in modo non visibile, anche quando indossa l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

#### **Art. 7** **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

#### **Art. 8** **Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni

stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Ferrara ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

### **Capo III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **Art. 9 Prelevamento e versamento dell'arma**

L'arma è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'Art. 5, nel registro di cui al successivo Art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Ferrara.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio o Comando presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo Art.10.

#### **Art. 10 Doveri dell'assegnatario**

L'addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S.al locale Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;
- d) segnalare immediatamente al Comandante-Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art. 17;
- g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.

#### **Art. 11 Custodia delle armi**

Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'Ufficio del Comandante - Responsabile del Servizio.

Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante - Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco. L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

## **Art. 12** **Armadi metallici**

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio dal consegnatario delle armi che ne risponde.

Fuori dell'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio di Polizia Municipale, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato, in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Ferrara.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante-Responsabile del servizio.

Il consegnatario è dotato altresì di registri a pagine numerate, preventivamente vistate dal Comandante-Responsabile del Servizio, per:

- .le ispezioni settimanali e mensili;
- .le riparazioni delle armi;
- .i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

## **Art. 13** **Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

L'accesso nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante-Responsabile del Servizio, al consegnatario e sub-consegnatario.

L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario o del Comandante-Responsabile del Servizio se presente.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni. All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

## **Art. 14**

### **Sostituzione delle munizioni**

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.

Le munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni sette anni. Le stesse sono usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito.

## **Art. 15**

### **Controlli e sorveglianza**

I controlli giornalieri dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono effettuati dal consegnatario all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli é riportato nel registro di cui all'Art. 12.

Il Sindaco o l'Assessore delegato, il Comandante-Responsabile del Servizio, dispongono visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna diurne e notturne.

## **Art. 16**

### **Doveri del consegnatario delle armi**

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia delle armi e la conservazione delle stesse e delle munizioni in appositi armadi metallici corazzati di cui all'Art. 11, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Comandante-Responsabile del Servizio, per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per la organizzazione e la esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità.

## **Capo IV**

### **ADDESTRAMENTO**

## **Art. 17**

### **Addestramento al tiro**

Gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., al Tiro a Segno Nazionale, sezione di Ferrara, ai sensi dell'art. 1 delle Legge 28.5.1981, n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante-Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Ferrara.

E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

### **Art. 18**

#### **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

Gli addetti al Servizio, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 5 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione fuori del Comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio é comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

### **Capo V**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 19**

#### **Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18.4.1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

### **Art. 20**

#### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo ultimo giorno della seconda pubblicazione, ai sensi del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni ed è comunicato al Prefetto di Ferrara ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo.